**Progetto**

**LEGGE**

**RELATIVA ALLE MODIFICHE DEGLI ARTICOLI 2 E 207 DELLA LEGGE SUL GIOCO D’AZZARDO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA**

**NO IX-325**

N.      del          2024

Vilnius

**Articolo 1. Modifica dell’articolo 2**

L’articolo 2, paragrafo 31, è modificato e recita come segue:

“31. Il termine "titolare del trattamento" utilizzato nella presente legge è inteso come il "beneficiario" quale definito nella legge della Repubblica di Lituania sulla prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo. Altri termini utilizzati nella presente legge sono da intendersi come definiti nella legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, nella legge della Repubblica di Lituania sulla contabilità finanziaria e nella legge della Repubblica di Lituania sui pagamenti.”

**Articolo 2. Modifica dell’articolo 207**

L’articolo 207 è modificato e recita come segue:

“**Articolo 207. Misure di lotta contro gli operatori illegali del gioco d’azzardo a distanza e modalità di pagamento per la partecipazione al gioco d’azzardo a distanza**

1. Dopo aver svolto un’indagine e constatato che un operatore di gioco d’azzardo illegale organizza giochi d’azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania, l’autorità lituana per il controllo dei giochi d’azzardo emette una o entrambe le istruzioni obbligatorie:

1) affinché il prestatore di servizi di pagamento cessi i pagamenti o altre operazioni finanziarie relative a un’entità che svolge attività di gioco a distanza illegali nella Repubblica di Lituania, compresi i pagamenti per la partecipazione a giochi a distanza organizzati da operatori di gioco d’azzardo illegali, i pagamenti delle vincite e l’accettazione di giocate a favore dell’entità che organizza giochi d’azzardo illegali;

2) affinché siano rimosse, secondo la procedura di cui all’articolo 98 della legge della Repubblica di Lituania sulle comunicazioni elettroniche, le informazioni utilizzate per il funzionamento illegale del gioco d’azzardo a distanza o per rimuovere l’accesso a tali informazioni.

2. L’autorità di controllo, ai fini dell’emanazione del provvedimento di cui al paragrafo 1, comma 1, del presente articolo, entro tre giorni lavorativi dalla scoperta dell’attività di gioco a distanza illegale presenta una domanda di autorizzazione al tribunale amministrativo di primo grado. La domanda di autorizzazione ad agire deve contenere il nome della persona accusata di aver commesso la violazione, la natura delle presunte violazioni e l’azione prevista. Il tribunale amministrativo di primo grado esamina la domanda di autorizzazione ed emette un’ordinanza motivata che accoglie o respinge la domanda di autorizzazione. La domanda di autorizzazione all’intervento deve essere esaminata e deve essere emessa un’ordinanza entro tre giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione all’azione. Se l’autorità di controllo non concorda con la decisione del tribunale amministrativo di primo grado che respinge una domanda di autorizzazione all’azione, essa ha il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla corte amministrativa suprema di Lituania entro sette giorni da tale decisione. La corte suprema amministrativa della Lituania deve esaminare il ricorso avverso la decisione del tribunale amministrativo di primo grado che respinge la domanda di autorizzazione di intervento entro sette giorni dalla data di ricevimento del ricorso dell’autorità di controllo. Il rappresentante dell’autorità di controllo ha il diritto di presenziare alla trattazione orale del ricorso. Una decisione adottata dalla corte amministrativa suprema della Lituania è definitiva e non può essere impugnata. Il giudice, nell’esaminare le domande e i ricorsi relativi al rilascio dell’autorizzazione all’azione in questione, deve verificare la riservatezza delle informazioni ricevute e dell’azione prevista.

3. L’autorità di controllo rende pubbliche le informazioni relative agli operatori di gioco d’azzardo illegali individuati che organizzano illegalmente giochi a distanza nella Repubblica di Lituania [tali operatori non sono inclusi nell’elenco dell’autorità di controllo delle entità autorizzate a svolgere attività di gioco d’azzardo a distanza nella Repubblica di Lituania (di seguito “l’elenco” nel presente articolo)] e informano che le attività specificate per la prestazione di servizi di gioco a distanza sono svolte illegalmente.

4. Il prestatore di servizi di pagamento esegue solo operazioni di pagamento e/o operazioni di pagamento a distanza connesse o disposte da una carta di pagamento a beneficio dei soggetti che figurano nell’elenco.

5. Un ente deve essere aggiunto all’elenco alla data in cui è concessa una licenza per il gioco d’azzardo e deve essere cancellato dall’elenco alla data in cui la licenza di gioco è revocata. L’elenco contenente il nome del soggetto giuridico, il codice del soggetto giuridico, il numero di conto, il numero di identificazione unico dell’operatore assegnato dall’organizzazione di carte di pagamento è pubblicato dall’autorità di controllo sul suo sito web.

6. La procedura per limitare i pagamenti per la partecipazione al gioco d’azzardo a distanza organizzato da operatori illegali di giochi d’azzardo e il pagamento delle vincite tramite prestatori di servizi di pagamento operanti nella Repubblica di Lituania è stabilita dall’autorità di controllo di concerto con la banca di Lituania.”

**Articolo 3. Entrata in vigore e attuazione della legge**

1. La presente legge, fatta eccezione per il paragrafo 2 del presente articolo, entra in vigore il 1° maggio 2025.

2. Il direttore dell’autorità di controllo dei giochi presso il ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania adotta la normativa di attuazione della presente legge entro il 31 gennaio 2025.

*Promulgo la presente legge approvata dal Seimas (Parlamento lituano) della Repubblica di Lituania.*

Il presidente della Repubblica